

N. 1/12 R.G.L.



TRIBUNALE DI ALBA

Sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro Marco Bottallo ha pronunciato, dandone lettura in udienza ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:

_____ , elettivamente domiciliato in Biella, via Tripoli n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi che lo rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del Direttore Generale pro tempore, **AMBITO TERRITORIALE DI CUNEO**, in persona del Dirigente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dal funzionario dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo dott.ssa Elisabetta Selleri, domiciliataria in Cuneo, corso A. De Gasperi n. 40

RESISTENTI

OGGETTO: rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Alba in funzione di giudice del lavoro esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Ministero convenuto per svariati anni in forza di una serie di contratti a tempo determinato, prestando servizio come docente non di ruolo presso vari istituti di istruzione, senza aver mai percepito alcuno scatto economico né maturato alcuna anzianità di servizio.

Essa sostiene che il mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e della conseguente progressione retributiva rappresenti innanzitutto una violazione dell'art. 53, comma 3 della legge n. 312/80 laddove prevede l'attribuzione degli aumenti periodici biennali anche per tutti i docenti non di ruolo, in subordine, afferma che il mancato riconoscimento degli scatti biennali costituirebbe in ogni caso una violazione del principio di non discriminazione, sancito dalla normativa sia nazionale sia comunitaria, con conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d. lgs. n. 165/01.

Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto ad ottenere il

Scat. n. 11/12
del 4/5/12
n. 11/12 CAP
n. 331 Cuneo

riconoscimento dell'anzianità economica e giuridica e di condannare conseguentemente il Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento degli scatti stipendiali.

Ha chiesto inoltre di accertare il suo diritto al pieno riconoscimento, fino al 31 agosto di ciascun anno, degli effetti giuridici ed economici dei servizi svolti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Le parti resistenti si sono costituite in giudizio eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Ambito Territoriale di Cuneo e contestando nel merito la fondatezza delle domande avversarie.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che appare fondata per quanto riguarda l'Ambito Territoriale di Cuneo, non essendo quest'ultimo parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio né sussistendo alcuna norma che ne legittimi la partecipazione alla presente controversia. L'eccezione va invece disattesa con riguardo all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, bastando richiamare al riguardo il disposto di cui all'art. 8, 3° comma, del D.P.R. n. 319 del 2003, che attribuisce espressamente all'Ufficio scolastico regionale la legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della scuola.

3. Passando al merito si osserva che la causa promossa dall'odierno ricorrente si inserisce nell'ampio e ormai variegato filone delle azioni a tutela dei lavoratori c.d. "precarî" del settore scolastico pubblico (docenti e personale A.T.A.) dirette a far valere la disparità di trattamento economico e giuridico rispetto ai colleghi di ruolo, assunti a tempo indeterminato, nonché l'illegittimità del ricorso al contratto a termine in assenza di idonee ragioni giustificatrici.

Nel caso di specie il ricorrente sostiene in primo luogo che il mancato riconoscimento a suo favore degli scatti biennali di anzianità concreterebbe la violazione dell'art. 53, comma 3 della legge n. 312/80, che attribuirebbe il diritto in questione anche a tutti i docenti non di ruolo.

La tesi in oggetto appare condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni

L'art. 53, 3° comma, l. n. 312/80 dispone che "Al personale di cui al presente articolo [id est il personale non di ruolo, n.d.e.] con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale"

Tale disposizione non è mai stata abrogata e risulta anzi espressamente richiamata dalla contrattazione collettiva di settore e segnatamente dall'art. 142 del CCNL Comparto Scuola 2002 – 2005 e dall'art. 146 del vigente CCNL 2006 – 2009.

La norma in questione si applicava in origine alla figura professionale del c.d. "docenti incaricati", introdotta dall'art. 3 della legge 19 marzo 1955 n. 160

In particolare detta norma prevedeva che la copertura dei posti vacanti in organico venisse garantita mediante il conferimento di incarichi annuali, che venivano confermati su domanda.

La disciplina è stata successivamente integrata dalla legge n. 282/1969 che all'art 1 recitava: "1. Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti o a tutte le altre ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto a tempo indeterminato secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico".

La figura del "docente incaricato" è stata successivamente soppressa dal d.l. n. 281/1981, convertito nella legge n. 392/1981, il quale all'art. 3 stabiliva che "alla copertura delle cattedre dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto a.s. 1981-82 soltanto mediante conferimento di supplenze".

Il meccanismo delle c.d. supplenze è stato poi definitivamente introdotto con la legge n. 270/1982. Orbene, il Ministero sostiene che l'art. 53 della legge n. 312/1980, sebbene non espressamente abrogato, sarebbe diventato inapplicabile per effetto del venir meno della figura del "docente incaricato" cui l'articolo in questione si riferiva.

In subordine, l'Amministrazione convenuta rileva che al limite la vecchia categoria dei "docenti incaricati" potrebbe essere equiparata a quella dei docenti supplenti annuali originariamente prevista dall'art. 15, comma 1 della legge n. 270/1982 e attualmente disciplinata dall'art. 4, comma 1 della legge n. 124/99.

Ritiene in primo luogo il Tribunale che non sia condivisibile la tesi dell'inapplicabilità radicale dell'art. 53.

Se così fosse, infatti, non si comprenderebbe perché detta disposizione sia stata espressamente richiamata dagli artt. 142 e 146 dei CCNL sopra indicati, pur nella pacifica attuale soppressione della categoria dei docenti "incaricati". Sulla base della vigente normativa, contenuta nella legge 124/99, non esistono ulteriori distinzioni rispetto a quella tra insegnanti di ruolo e insegnanti supplenti (distinti nelle tre categorie elencate ai commi 1, 2 e 3 dell'art.4) e pertanto necessariamente l'ambito di applicazione dell'art.53 - salvo svuotare di significato la previsione dei CCNL - va ricercato in figure e posizioni che siano sovrapponibili o equiparabili a quelle dei vecchi "incaricati", tenuto conto che, a mente della norma de qua, sono "escluse in ogni caso le supplenze" (cfr App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 45/12 del 18.1.2012).

Si tratta a questo punto di stabilire quali categorie di supplenti possano rientrare, secondo la vigente normativa, nell'ambito di applicazione dell'art. 53.

La disciplina delle supplenze nel settore scolastico pubblico è attualmente prevista dall'art. 4 della legge n. 124/99 che ai primi tre commi così testualmente dispone:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni

organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee'.

Secondo il Ministero convenuto i soppressi incarichi annuali potrebbero essere al limite equiparati alle supplenze annuali di cui all'art. 4, primo comma, in quanto il presupposto giuridico per il loro conferimento sarebbe rappresentato in entrambi i casi dalla vacanza del posto in organico. Le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, di cui al secondo comma, non sarebbero invece assimilabili né alle supplenze annuali né tantomeno ai vecchi incarichi annuali, in quanto il loro presupposto sarebbe rappresentato dalla mera disponibilità di fatto entro la data del 31 dicembre di posti non vacanti.

La tesi in questione non appare convincente, essendo invece preferibile l'interpretazione secondo cui i vecchi incarichi annuali sarebbero sovrapponibili sia alle supplenze di cui al comma 1 sia a quelle di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 124/99.

Si richiama sul punto una recentissima pronuncia della Corte d'Appello di Torino (sent. n. 45/12, sopra citata), la quale ha osservato in primo luogo che ai fini dell'equiparazione degli attuali 'supplenti' con i vecchi "incaricati" la copertura di posti "vacanti" o " non vacanti" non costituisce in sé una preclusione, atteso il tenore del secondo comma dell'art.1 della legge 282/1969, sopra riportato, il quale prevedeva che ai docenti incaricati si potessero attribuire anche posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultassero di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

La Corte territoriale osserva inoltre che siccome il comma 2 dell'art.4 prevede il conferimento di supplenze "per posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico", viene in rilievo la nozione di "anno scolastico", per la quale è intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta al comma 14 dell'art.11 della medesima legge 124/1999, che recita: "il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 - 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

Ne consegue che per verificare il diritto agli incrementi periodici biennali del 2,50% previsto dall'art. 53 deve utilizzarsi come parametro la prestazione di almeno 180 giorni reiterata per due anni consecutivi, e non già la durata dell'incarico fino al 31 agosto, non sussistendo motivi né formali né sostanziali per subordinare il diritto alla scatto di anzianità al fatto che il contratto di lavoro comprenda anche il periodo relativo ai mesi di luglio e agosto, quando l'attività di insegnamento non viene in concreto svolta.

Alla luce di quanto precede deve quindi essere affermato il diritto della parte ricorrente di ottenere, ai sensi dell'art. 53, comma 3 l. 312/80, gli scatti biennali di anzianità con riferimento sia alle supplenze annuali sia a quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche, purché siano stati prestati almeno 180 giorni di lavoro durante l'anno scolastico di riferimento.

In relazione al *quantum* delle differenze retributive richieste si osserva che all'udienza odierna la parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi delle differenze retributive predisposti dal Ministero e allegati alle memoria costitutiva (doc. 2 parte resistente).

Il Ministero resistente va pertanto condannato a pagare al ricorrente la somma risultante dal conteggio in questione, pari a € 528,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Quanto alla domanda di pagamento delle ulteriori differenze maturate fino alla pronuncia della sentenza ritiene il Tribunale che essa sia inammissibile in quanto tardivamente formulata all'udienza odierna, mentre può essere emessa pronuncia generica di accertamento del diritto alla progressione stipendiale anche per il periodo successivo al deposito del ricorso così come tempestivamente richiesto nelle conclusioni dello stesso.

4. Parte ricorrente chiede inoltre che l'Amministrazione convenuta venga condannata al riconoscimento in suo favore, relativamente al periodo 1° luglio - 31 agosto, degli effetti giuridici ed economici connessi al servizio prestato, sostenendo che la parte datoriale avrebbe illegittimamente fissato scadenze contrattuali inferiori al 31 agosto nonostante che gli incarichi di insegnamento avessero carattere di continuità e fossero stati conferiti per la copertura di posti vacanti.

L'Amministrazione convenuta non ha contestato la fondatezza della domanda in punto di diritto, rilevando tuttavia come il ricorrente risulti avere sottoscritto soltanto un contratto di supplenza annuale, motivato pertanto da un posto vacante in organico di diritto.

Al riguardo si osserva che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 l. 124/99, cianzi trascritti, la durata dei contratti di supplenza del personale docente dipende dalla vacanza o meno del posto da coprire, nel senso che qualora il posto risulti effettivamente vacante e disponibile la supplenza avrà durata annuale, mentre se il posto è di fatto disponibile ma non vacante la sua copertura avviene mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Per l'applicazione della l. n. 124/99 è stato successivamente adottato il D.M. 430/00 che ha confermato la distinzione tra supplenze annuali e temporanee a seconda della vacanza o meno del

posto e ha altresì stabilito che le supplenze annuali hanno termine al 31 agosto (cfr. art. 1, comma 6 del D.M. citato).

La suesposta interpretazione della norma ha già trovato conferma in numerose pronunce dei giudici di merito, che in relazione a fattispecie del tutto analoghe alla presente hanno dichiarato l'illegittimità del termine coincidente con la conclusione delle attività didattiche e conseguentemente riconosciuto il diritto dei lavoratori al trattamento giuridico ed economico anche con riferimento al periodo successivo alla scadenza del termine illegittimamente apposto e fino alla data del 31 agosto (cfr., ad esempio, Trib. Brindisi 3.2.2010).

Quanto sopra non è peraltro messo in discussione dalle parti resistenti, le quali hanno tuttavia contestato che al ricorrente siano state conferite supplenze per la copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto.

A fronte di tale contestazione incombeva pertanto su parte ricorrente l'onere di dimostrare la circostanza in questione.

Alla luce della documentazione in atti (doc. 4 ricorrente) detto onere può ritenersi assolto esclusivamente per i contratti relativi agli anni scolastici 2008/2009 (v. certificato di servizio rilasciato dall'ITC "Blaise Pascal" di Giaveno) e 2009/2010 (v. dichiarazione del dirigente scolastico del liceo "I. Newton" di Chivasso). In relazione all'anno scolastico 2010/2011 è stata invece prodotta una dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "N. Bobbio" di Carignano da cui risulta che l'incarico di supplenza è stato conferito per la copertura di posto disponibile per l'intero anno scolastico, ma non anche vacante.

Conseguentemente il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici connessi al servizio sino alla data del 31 agosto può ritenersi accertato limitatamente agli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, mentre la domanda va rigettata con riferimento ai restanti periodi oggetto di causa.

5. Attesa la reciproca parziale soccombenza le spese di lite possono essere compensate nella misura di 1/5 mentre la residua quota, liquidata forfettariamente come da dispositivo in assenza di notula tenendo conto dell'attività processuale espletata, viene posta a carico del Ministero resistente in ragione della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alba, in persona del giudice del lavoro Marco Bottallo, nella causa in epigrafe indicata, definitivamente provvedendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ambito Territoriale di Cuneo;
- dichiara il diritto della parte ricorrente a un trattamento economico che tenga conto dell'anzianità di servizio maturata e comprensivo pertanto degli scatti biennali di anzianità;
- condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 528,24, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

- dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti fino al 31 agosto i diritti economici e giuridici connessi al servizio prestato negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore del ricorrente della residua quota che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge e successive occorrenze.

L'Assistente Giudiziario

(Maura Ruffa)



Il giudice del lavoro

Marco Bottallo

